



Decreto del Direttore Generale 2021

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020), del servizio di assistenza on site e di manutenzione delle attrezzature e degli impianti multimediali nelle aule - CIG Z4A312B767

IL DIRETTORE GENERALE

- PREMESSO** che a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria, si prevede lo svolgimento delle lezioni del IV periodo dell'anno accademico 2020/2021 in modalità mista, attraverso l'utilizzo della piattaforma di web conference e la registrazione e condivisione delle immagini mediante il Video Content Management di Ateneo;
- PREMESSO** che al fine di limitare le difficoltà tecniche dei docenti e offrire un supporto tempestivo ai malfunzionamenti, si ravvisa la necessità di garantire un servizio di assistenza on site di manutenzione delle attrezzature e degli impianti multimediali nelle aule delle diverse sedi dell'Ateneo;
- PREMESSO** che il Direttore dell'Ufficio Supporto e Sviluppo Tecnologico ha definito nel capitolato speciale allegato al presente provvedimento, le caratteristiche e le modalità di erogazione del servizio richiesto, che prevede un massimo di 1340 ore di assistenza per il periodo che va dal 6 aprile al 30 giugno 2021 per un costo orario massimo di Euro 29/ora e un importo massimo complessivo stimato di Euro 38.860,00;
- DATO ATTO** che nella definizione delle modalità contrattuali, in considerazione delle periodiche disposizioni regionali per il contenimento del contagio nell'emergenza sanitaria in corso, si è reso necessario prevedere la ritardata, ridotta o mancata erogazione del servizio, la cui attivazione ed esecuzione è strettamente vincolata alla possibilità di svolgere la didattica in modalità duale;
- ACCERTATO** che alla data del presente provvedimento, tra le convenzioni attive che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stipulato avvalendosi della CONSIP S.p.A. non esiste alcuna convenzione relativa ai beni di cui necessita l'Ateneo;
- ACCERTATO** che il servizio è offerto all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al bando "Servizi";
- CONSIDERATO** che il Direttore dell'Ufficio Supporto e Sviluppo Tecnologico, tenendo conto delle condizioni di emergenza richiamate in premessa, ha individuato nella ditta MG GROUP S.A.S. DI MAURIZIO GARRAMONE & C. P.IVA 04587630270, con sede in via Ivancich a Mestre (Venezia), un operatore economico locale iscritto al bando Servizi del portale MePA di Consip SpA, in grado di offrire il servizio di assistenza richiesto;
- ACQUISITO ACCERTATA** il CIG per la procedura di acquisto Z4A312B767; la disponibilità dei fondi all'interno dell'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) alla voce CoAn A.C.06.08.04, Manutenzione ordinaria attrezzature – Anticipata libera CoAn n. 18731/2021;
- CONSIDERATO** che in data 31/03/2021 è stata avviata la Trattativa Diretta (TD) n. 1655120 sul MePA con l'operatore economico individuato MG GROUP S.A.S, che ha presentato la sua offerta economica in adesione al Capitolato speciale allegato alla Trattativa, per un importo massimo di Euro 38.860 al netto dell'IVA;
- ACCERTATA DATO ATTO** dal Direttore dell'Ufficio Supporto e Sviluppo Tecnologico la congruità dell'offerta; che il soggetto economico MG GROUP S.A.S ha dichiarato di essere in regola con i requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
- DATO ATTO** che sono stati avviati i controlli sul possesso dei requisiti generali art. 80 D.Lgs 50/2016 da parte della ditta MG GROUP S.A.S. e si sono concluse positivamente le verifiche sulla regolarità contributiva e sul casellario giudiziale;
- RICORDATO** che in ottemperanza all'art. 20 del Capitolato speciale allegato alla procedura, successivamente all'aggiudicazione del servizio, al fine di pervenire alla stipula del contratto tramite MePA, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere la garanzia definitiva, la polizza RCT unitamente alla quietanza del pagamento del premio e la dichiarazione di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- ACCERTATO** che, per l'acquisto in oggetto non risulta necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto la prestazione in argomento rientra nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTO** il D.L. n. 76/2020 art. 1 c. 2 lett. a) (convertito con modificazioni, dalla L. 120/2020);
- VISTO** in particolare l'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni, dalla L. 120/2020), che autorizza per i servizi e le forniture l'esecuzione del contratto, senza l'obbligo

VISTE	di dar conto delle ragioni dell'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
VISTI	le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet https://www.anticorruzione.it ; gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
ACCERTATO	che non sussistono situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 14 del Codice etico e di comportamento di Ateneo nei confronti del responsabile unico del procedimento e del Dirigente;
RICHIAMATO	il Codice Etico e di Comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 ed entrato in vigore il 12/11/2019;
RICHIAMATO	il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 dell'Università Ca' Foscari Venezia, adottato ai sensi della L. n. 190 del 2012;
VERIFICATA	la regolarità della procedura di affidamento;
RICHIAMATO	lo Statuto di Ateneo;
RICHIAMATO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, finanza e contabilità, modificato con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019, in vigore dal 11/04/2019;
RICHIAMATO	il Regolamento di Ateneo per l'Acquisizione forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, modificato con D.R. n. 139 del 18/02/2019 in vigore dal 19/02/2019;
RICHIAMATO	il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 96/Prot. n. 5730 del 27/01/2021 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi - esercizio 2021;
RICHIAMATO	il Decreto del Direttore Generale n. 509/2015 prot. n. 44769-VII/4 del 25.09.15 ad oggetto "Ing. Tommaso Piazza - attribuzione incarico di funzione dirigenziale";
PRESO ATTO	che la Struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo

DECRETA

- Art. 1** di aggiudicare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.L. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), nelle more della sola verifica con l'Agenzia delle Entrate sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016, il servizio di assistenza on site e di manutenzione delle attrezzature e degli impianti multimediali nelle aule - CIG Z4A312B767, alla ditta MG GROUP S.A.S. DI MAURIZIO GARRAMONE & C. P.IVA 04587630270, per l'importo di Euro 38.860,00+ IVA, in conformità alle condizioni di fornitura descritte nel capitolato speciale allegato alla Trattativa Diretta e al presente provvedimento;
- Art. 2** di affidare ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni, dalla L. 120/2020) a MG GROUP S.A.S. l'esecuzione del servizio a partire dal 6 aprile 2021, nelle more della sottoscrizione del contratto e della conclusione dei controlli di regolarità a norma di legge;
- Art. 3** di far gravare la spesa sui fondi dell'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) alla voce CoAn A.C.06.08.04, Manutenzione ordinaria attrezzature – Anticipata libera CoAn 18731/2021 – Ordine U-Gov ID DG 1087258;
- Art. 4** di nominare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 il Sig. Trincanato Modesto responsabile unico del procedimento;
- Art. 5** di disporre che la stipula del contratto sul MePA avvenga previo accertamento da parte del RUP del possesso da parte del fornitore MG GROUP S.A.S. DI MAURIZIO GARRAMONE & C. P.IVA 04587630270 dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D. Lgs 50/2016;
- Art. 6** di disporre che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente"

✓ *Allegato: Capitolato speciale*

II DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto

VISTO
IL DIRIGENTE DELL'A.S.I.T.
Ing. Tommaso Piazza

VISTO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig. Modesto Trincanato

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di assistenza tecnica on site e manutenzione per le attrezzature e impianti multimediali delle aule dell'Ateneo - CIG Z4A312B767

Art. 1 – OGGETTO, DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria e compatibilmente con le disposizioni regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, si prevede che le lezioni del 4° periodo dell'anno accademico 2020/2021 verranno erogate in modalità mista, per consentire agli studenti dell'Ateneo di seguire le lezioni sia in presenza che da remoto. A tal fine l'Ateneo utilizzerà una piattaforma, per garantire la partecipazione alle lezioni di tutti gli studenti, presenti in aula o collegati tramite una piattaforma di web conference, e un sistema di registrazione delle immagini che ne permetta la condivisione sul Video Content Management (VCMS) di Ateneo.

Al fine di limitare le difficoltà tecniche dei docenti e offrire un supporto tempestivo ai malfunzionamenti, l'Ateneo intende affiancare al proprio servizio di assistenza tecnica, un servizio di assistenza on site e di manutenzione attrezzature e impianti multimediali per le proprie aule (di seguito "servizio"), secondo le modalità di seguito precisate.

Il servizio verrà attivato solo nel caso in cui la situazione emergenziale in corso consentirà l'erogazione della didattica in modalità mista. A tal fine il Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunicherà al fornitore l'effettivo impiego delle risorse previste per il servizio di assistenza tecnica, con cadenza settimanale, nei tempi e nelle modalità consentiti dalle disposizioni regionali per l'evolversi continuo dell'emergenza in atto. Tenendo conto delle condizioni descritte, il servizio potrà essere richiesto a partire dal 6 aprile 2021 e fino al termine massimo del 30 giugno 2021, per un numero massimo di 1340 ore.

L'importo massimo stimato per la fornitura ammonta a euro 38.860,00 (Euro trentottomilaottoentosessanta/00) corrispondenti a 134 giornate di servizio di 10 ore, per un costo orario massimo di 29,00 euro/ora.

Il fornitore dovrà presentare la propria offerta indicando l'importo massimo previsto per il servizio di 134 giornate, in proporzione al costo orario individuato.

Il corrispettivo finale sarà determinato dal costo orario offerto, che verrà applicato alle effettive giornate di servizio prestate presso le sedi dell'Ateneo, al netto dei tempi di trasferimento.

I prezzi unitari offerti rimarranno fissi e invariati per l'intera durata del contratto.

Gli oneri di sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Nulla sarà dovuto al fornitore nel caso in cui per l'emergenza sanitaria in atto e le disposizioni di contenimento del contagio, non si verificassero le condizioni per l'esecuzione del presente contratto, a causa dello svolgimento dell'attività didattica in una modalità diversa da quella presupposta per l'erogazione del servizio.

Il fornitore inoltre non dovrà vantare alcuna pretesa, nel caso in cui, alla conclusione del servizio, entro la data del 30 giugno 2021 il numero di ore erogate fosse significativamente inferiore rispetto al numero massimo preventivato nel presente accordo.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a garantire l'espletamento dei servizi di seguito descritti con personale formato sui sistemi in uso presso l'Ateneo e sulle configurazioni degli stessi.

Al fine di curare la perfetta formazione del personale adibito al servizio l'Ateneo fornirà un corso di formazione di 4 ore sulle aule e sulla loro configurazione. Il Fornitore, senza alcun costo a carico dell'Ateneo si impegna a far partecipare al corso tutto il personale che verrà utilizzato per il servizio.

Il servizio potrà essere reso presso le seguenti sedi:

- Polo didattico San Basilio - Magazzini Frigoriferi;
- Campus S.Giobbe;
- Campus via Torino;
- San Sebastiano - Aula San Trovaso - Aula Barbarigo;
- Cosulich - Ca' Bembo - Ca' Bernardo;
- Ca' Foscari sede centrale;
- Ca' Dolfin

In un regime di svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità duale, si prevede che il servizio sarà reso in maniera più intensa per le prime due settimane a partire al 6 aprile 2021, prevedendo una copertura delle sedi con 5 tecnici per 10 ore al giorno e successivamente in modalità ridotta per le successive settimane utilizzando il lavoro di 3 tecnici di supporto.

Le sedi e il numero di tecnici impiegati verranno comunicate al fornitore con cadenza settimanale dal Direttore dell'Esecuzione.

L'erogazione dell'assistenza tecnica on site potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14.

Di seguito si riportano le descrizioni delle diverse tipologie di intervento che potranno essere richieste.

I tecnici dovranno occuparsi:

1. dell'avvio della strumentazione multimediale di aula e di verificarne il perfetto funzionamento in tutte le componenti;
2. di individuare e rimuovere eventuali malfunzionamenti e, qualora non sia possibile l'immediata riparazione del guasto, di segnalare tempestivamente al DEC (direttore dell'esecuzione del contratto) eventuali malfunzionamenti creando successivamente un ticket all'indirizzo otrs@unive.it;
3. di supportare il docente in caso di problemi con l'utilizzo dei sistemi multimediali d'aula o della connessione dati;
4. di fornire al docente delle istruzioni per migliorare l'utilizzo delle attrezzature d'aula;
5. di riportare tempestivamente sul sistema OTRS le problematiche incontrate e le azioni intraprese per risolverle.

In caso di inserimento in servizio di nuovo personale, previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale DEC, dovrà essere effettuato un affiancamento di minimo tre ore, a carico dell'Impresa, per fornire al nuovo tecnico tutte le informazioni necessarie per garantire il corretto svolgimento del servizio. L'affiancamento dovrà essere comunicato formalmente al DEC.

Il personale addetto dovrà redigere quotidianamente un Giornale delle Attività nel quale indicherà a consuntivo le attività svolte. Detto Giornale dovrà essere sottoscritto dal personale dell'Università coinvolto nell'intervento a comprova dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al DEC qualsiasi anomalia che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, guasti, ecc). Detta segnalazione dovrà avvenire tramite immediata comunicazione telefonica, seguita entro le 8 ore dall'inserimento di una segnalazione di guasto su OTRS.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- comunicare tempestivamente, per iscritto, al DEC dell'Università, in risposta alla comunicazione dei programmi di intervento settimanali, i nominativi delle persone addette all'esecuzione del servizio con l'indicazione della/e sede/i nelle quali opereranno;
- impiegare, per l'esecuzione del servizio, personale moralmente ineccepibile, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, capace e fisicamente idoneo per lo svolgimento dei compiti oggetto del presente appalto;
- evitare, per quanto compatibile con le esigenze organizzative, l'avvicendamento del personale, al fine di creare stabilità e competenza nel servizio;
- sostituire tempestivamente il personale in caso di assenza al fine di garantire la continuità del servizio;
- comunicare tempestivamente al DEC i nominativi del personale eventualmente utilizzato per le sostituzioni;
- sostituire, sia su richiesta del DEC dell'Università che su iniziativa propria, il personale che ha creato motivo di ripetuta lamentele;
- informare il personale delle modalità di esecuzione del servizio stesso;
- fornire al personale idonea divisa di riconoscimento corredata da tesserino di riconoscimento con foto identificativa e numero di matricola dell'operatore.
- fornire al personale un telefono cellulare cui possa essere contattato dal supporto utenti dell'Ateneo.

Qualora dovessero verificarsi scioperi o interruzioni del servizio attribuibili al personale dell'impresa appaltatrice, l'Ateneo dovrà averne notizia, mediante Pec, almeno cinque giorni prima dal verificarsi dell'evento.

Il personale addetto utilizzerà e custodirà con la massima cura e diligenza i PC e le attrezzature delle quali saranno forniti i tecnici per lo svolgimento delle proprie attività. Durante l'espletamento del servizio è severamente vietato utilizzare per scopi non connessi al servizio stesso le strumentazioni informatiche per collegarsi a social network e/o a siti che violino la morale e il buon costume.

L'Università si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare il rispetto di tale prescrizione.

L'Appaltatore assume in via esclusiva il rischio di malattia e infortunio del personale impiegato, garantendo comunque la continuità e l'efficienza nell'esecuzione dei servizi. L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che risulterà assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio.

Art. 3 – COORDINATORE

Il Fornitore si impegna a garantire la presenza di un coordinatore a cui l'Università farà riferimento per tutte le necessità oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra evenienza. Il nominativo del coordinatore completo

di recapito telefonico, di cellulare e una casella di posta elettronica dovrà essere comunicato al RUP prima della sottoscrizione del contratto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del coordinatore, il Fornitore deve comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

Art. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia opera per l'intera durata contrattuale e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del Fornitore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Università della cauzione provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso l'Università si riserva di aggiudicare il contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la sottoscrizione del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante PEC al RUP. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

L'Università ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'esecutore.

Art. 5 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DUVRI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando l'Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Vista la natura delle attività il DUVRI non è necessario, come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, nel caso di contratti di servizi di natura intellettuale, oltre che le mere forniture di materiali o attrezzature.

Struttura referente dell'Università per la sicurezza sui luoghi di lavoro è Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi, con sede in via Torino 155 – Mestre (VE).

Art. 6 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, al personale impiegato nell'espletamento del servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 7 – PENALI

L'Università applicherà le penali di seguito riportate:

- 1) ritardo superiore a 30 minuti (per ogni tecnico) nella presenza in sede penale di € 100,00
- 2) sospensione anticipata del servizio, non concordata precedentemente con il DEC, per ogni tecnico superiore a 30 minuti penale di € 200,00
- 3) reiterati (almeno 3) comportamenti scortesi con l'utenza per singolo operatore penale di € 400,00
- 4) mancata o non corretta tenuta del Giornale delle Attività penale di € 100,00
- 5) mancata o non corretta verifica delle segnalazioni in arrivo sul sistema OTRS penale di € 100,00
- 6) mancato utilizzo del cartellino di riconoscimento da parte degli addetti al servizio penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni singola violazione riscontrata dall'Ateneo.

Tutte le penali saranno prelevate dalle competenze dovute all'Appaltatore. In ogni caso, l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. L'applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il diritto al pagamento delle penali sorge per l'Università automaticamente per il solo verificarsi dell'inadempimento, senza che sia all'uopo necessaria la messa in mora dell'Appaltatore.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell'Università stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'Appaltatore con posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi:

- a) più di cinque ritardi superiori di 30 minuti nella presenza in sede (art. 7);
- b) più di tre sospensioni anticipate del servizio non concordate con il DEC (art.7);
- c) più di 10 comportamenti scortesi segnalati al DEC dai docenti dell'Ateneo (art.7);
- d) mancato reintegro della cauzione ai sensi dell'art. 4;
- e) inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, di cui all'art. 5;
- f) inosservanza degli obblighi in materia di lavoro, di cui all'art. 6;
- g) qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 7 superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa);
- h) violazione delle norme di tracciabilità di cui all'art. 10;
- i) cessione e subappalto del contratto in violazione dell'art. 14;
- j) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Università provvederà ad incamerare, senz'altro avviso, a titolo di penale, l'intero importo della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 9 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE

L'Università si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108, comma 1 del Codice.

L'Università, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione CONSIP per le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

Il Fornitore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all'Università e alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE/PAGAMENTI

Il servizio sarà fatturato con cadenza mensile entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica, da parte del responsabile unico del procedimento, della regolare esecuzione del servizio reso.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Università Ca' Foscari – ASIT - Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, Codice fiscale: 80007720271 e dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio 7FLFT1 il CIG (Codice Identificativo Gara) e la dicitura ""scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.).

A tal fine, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva dell'Appaltatore.

Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dal Fornitore, il quale provvederà a trasmettere all'Università gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, nonché a comunicare tempestivamente entro sette giorni ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Sull'importo netto mensile della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art.4 c.3 DPR 207/2010. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del DURC.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva del Fornitore, il responsabile unico del procedimento trattiene, dal pagamento dovuto al Fornitore stesso, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose, sia dell'Università che di terzi, conseguente all'espletamento del servizio. Di ogni evento dannoso, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento al RUP.

A tale riguardo, l'Appaltatore dovrà stipulare, per l'intera durata del contratto d'appalto, una polizza assicurativa R.C.T., a copertura di eventuali danni a persone o cose, con un massimale unico minimo di € 1.000.000,00 per sinistro. In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate per quella specifica. In tal caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere un'appendice alla stessa, rilasciata dalla compagnia di assicurazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre i servizi oggetto del presente appalto, riportando il cig del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al RUP, entro quindici giorni solari dalla scadenza annuale del premio, la quietanza annuale di pagamento del premio, in originale o copia conforme all'originale, fino alla scadenza del contratto d'appalto e dell'eventuale rinnovo. Le quietanze dovranno essere datate e firmate dall'assicuratore.

L'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Università di tutte le eventuali variazioni collegate alla stessa.

Art. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Il documento di accettazione scambiato all'interno del MEPA per l'approvvigionamento di beni e servizi è soggetto a imposta di bollo (Ris. Agenzia Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013) a carico del Fornitore.

Il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, secondo le vigenti disposizioni, trasmettendo il documento tramite e-mail all'indirizzo asit.contabilita@unive.it, entro cinque giorni dal perfezionamento del documento di accettazione, adeguata documentazione.

Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 2, del Codice.

Art. 15 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di controversie con l'Università. L'unilaterale sospensione dei servizi costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto. In questo caso, l'Appaltatore non potrà vantare alcun credito nei confronti dell'Università, mentre quest'ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

Art. 16 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università comunicherà all'Appaltatore il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, preposto alla vigilanza e alla verifica del rispetto delle disposizioni contrattuali. Il DEC provvede al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio al fine del pagamento mensile delle fatture.

Art. 17 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente Capitolato secondo le modalità ed entro i termini ivi previsti, l'Università potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i maggiori costi e i danni eventualmente subiti dall'Università. Rimane salva, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'art. 7.

In tal caso, l'Università potrà rivalersi sulle competenze dovute all'Appaltatore e, occorrendo, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata tempestivamente, dandone comunicazione mediante PEC al RUP.

Art. 18 - DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dal Fornitore presso la propria sede legale. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Università e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Art. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 1116 del 05/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Università si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore.

Il Fornitore si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 20 – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente al RUP la seguente documentazione:

1. garanzia definitiva di cui all'art. 4;
2. polizza RCT di cui all'art. 12, unitamente alla quietanza del pagamento del premio;
3. coordinate bancarie (codice IBAN) ai sensi dell'art. 10 della L. 136/2010 e s.m.i.;
4. coordinatore del servizio (tel., cell., e-mail, PEC) per la gestione operativa del contratto.

Nelle more della sottoscrizione del contratto l'Università si riserva per motivi di urgenza di affidare le prestazioni in oggetto.

Art. 21 - INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali dei legali rappresentanti delle imprese e dei procuratori delle stesse raccolti verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente procedura di gara e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti la procedura stessa. I dati verranno conservati nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Per indicazioni più specifiche si veda l'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato A).

Art. 22 – NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si applicano le condizioni generali di contratto relative al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di "Servizi di ristorazione", il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le disposizioni del codice civile regolanti la materia.

Allegato A**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679**

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("Regolamento"), l'Università Ca' Foscari Venezia fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali conferiti all'Ateneo, ovvero raccolti da quest'ultimo mediante consultazione di archivi pubblici, ai fini dell'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse all'espletamento di procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti".

Il Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona del Magnifico Rettore. L'Università ha nominato il "Responsabile della Protezione dei Dati", che può essere contattato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dpo@unive.it o al seguente indirizzo: Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE). Il trattamento dei dati personali raccolti (dati identificativi dei legali rappresentanti, dei procuratori e dei dipendenti o collaboratori delle imprese partecipanti alla gara, nonché i relativi certificati dei carichi pendenti) è finalizzato all'espletamento della procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice appalti", alla successiva conclusione del contratto nonché all'adempimento dei connessi obblighi stabiliti da leggi, regolamenti nazionali o europei.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dai seguenti articoli del Regolamento: art. 6.1.b) ("adempimento di un contratto ed esecuzione di misure precontrattuali"), art. 6.1.c) e 10 ("adempimento di un obbligo di legge") e art. 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri"). Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il trattamento dei dati personali sopra indicati verrà effettuato da soggetti autorizzati, che hanno ricevuto specifiche istruzioni ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

I dati verranno conservati nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.

In particolare, i predetti dati, anche quelli relativi ai soggetti che non risulteranno aggiudicatari, verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data di chiusura della gara, per l'eventuale tutela in giudizio dei diritti del Titolare (la base giuridica di tale conservazione è l'art. 9.2.f) del Regolamento ("esercizio diritto in sede giudiziaria").

Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e ai collaboratori dell'Ateneo specificamente autorizzati, potranno trattare i dati personali anche i soggetti esterni in qualità di titolari autonomi (per es. istituti bancari per l'accredito dei corrispettivi) ovvero che svolgono attività strumentali o accessorie nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tale ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (per es. pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione).

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'espletamento della procedura di gara.

La mancata acquisizione dei dati personali da parte dell'Università può precludere la partecipazione alla procedura, con conseguente mancata conclusione del contratto.

Gli interessati hanno diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento scrivendo a PEC protocollo@pec.unive.it.

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).